



Decreto n. 129

OGGETTO: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. c) del d. lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'affidamento della fornitura di dispositivi di protezione individuale per l'emergenza "COVID-19", tramite la conclusione di un accordo quadro con tre operatori - Avvio procedura e nomina RUP

IL DIRETTORE AFFARI GENERALI E DEL BILANCIO

VISTO il Decreto Legislativo 29 settembre 1999, n. 381, con il quale è stato istituito l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);

VISTA la Legge 27 settembre 2007, n. 165, concernente la "Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca;

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, concernente il "Riordino degli Enti di Ricerca" in attuazione dell'art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165;

VISTO lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia emanato con delibera del CDA del 15 settembre 2017 n. 424 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 27 del 2 febbraio 2018;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF) dell'INGV vigente, così come modificato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 30/2019 del 15 marzo 2019, approvato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con nota prot. n. 4518 del 25/03/2020, emanato con decreto del Presidente n.36/2020 del 22 aprile 2020 e pubblicato sul sito istituzionale;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Bilancio (RAC) dell'INGV, emanato con Decreto del Presidente n. 119 del 14/05/2018;

VISTO il Piano Triennale Integrato per la Performance, la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2020-2022 dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia approvato con Delibera del CdA n.18/2020 del 30/01/2020;

VISTO il Decreto del Presidente n. 315 del 25/07/2016, in esecuzione della deliberazione n. 249/2016, assunta in data 21/07/2016, dal Consiglio di Amministrazione, di conferimento dell'incarico di Direttore Generale a far data dal 01/09/2016;

VISTO il Decreto del Presidente n. 30/2020 del 30/03/2020 concernente la proroga dell'incarico di Direttore Generale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Dott.ssa Maria SICLARI;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 249 del 01/10/2018 con il quale conferiva al Dott. Giovanni Torre l'incarico di Direttore della Ragioneria e del Bilancio per la sottoscrizione degli atti di competenza del Direttore Generale e successivo decreto del Direttore Generale n. 57 del 29/04/2019;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in particolare l'art. 6-bis rubricato: "conflitto di interessi" (così come introdotto dall'art. 1, comma 41 della L. n. 190/2012);

VISTO il d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 – Codice dei contratti pubblici e il d.lgs n.56 del 19 Aprile 2017 - correttivo al Codice dei contratti pubblici e successive integrazioni e modificazioni;



VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATA la diffusione in atto sul territorio nazionale del virus Covid-19;

VISTO il DPCM del 25/02/2020 e richiamato il decreto-legge del 23 febbraio 2020, con il quale, allo scopo di contrastare il diffondersi del virus COVID-19, sono state adottate le misure di contenimento del contagio;

VISTA la Direttiva n. 1/2020 adottata dal Ministero della Pubblica Amministrazione, avente ad oggetto "prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'art. 1 del decreto – legge n. 6 del 2020";

RICHIAMATO, nello specifico, che all'art. 8 della Direttiva n. 1/2020 espressamente dispone: " *...Le amministrazioni pubbliche provvedono a rendere disponibili nei propri locali, anche non aperti al pubblico, strumenti di facile utilizzo per l'igiene e la pulizia della cute, quali ad esempio dispensatori di disinfettante o antisettico per le mani, salviette asciugamano monouso, nonché quando l'autorità sanitaria lo prescriva, guanti, mascherine per specifiche attività lavorative, curandone i relativi approvvigionamenti e la distribuzione ai propri dipendenti e a coloro che, a diverso titolo, operano o si trovano presso l'amministrazione....*";

VISTO l'articolo 103, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 17/3/2020 ("Cura Italia ") secondo cui «*Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento*».

VISTO l'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 17/3/2020 si sensi del quale «*Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020*».

VISTO l'articolo 103, comma 3, del decreto-legge n. 18 del 17/3/2020 secondo cui «*Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione*».

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/3/2020 che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

CONSIDERATA la comunicazione della Commissione Europea "Orientamenti della Commissione Europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici **nella**



situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (2020/C 108 I/01) del 01-04-2020 che richiama il principio secondo cui, in virtù della speditezza dell'azione amministrativa, *".....nei limiti di quanto tecnicamente e fisicamente realizzabile, l'aggiudicazione è soggetta unicamente ai vincoli fisici/tecnici connessi alla disponibilità e rapidità di consegna"*;

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020 secondo cui *«Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'art. 103 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 è prorogato al 15 maggio 2020»*

VISTE le note trasmesse dall'Amministrazione, con le quali sono state fornite ulteriori precisazioni sulle misure di contenimento del contagio in esame;

CONSIDERATA l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 103 del DL 18/2020, modificato dall'articolo 37 del DL n. 23/2020, alle procedure di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di cui al Dlgs n. 50/2016;

CONSIDERATA la necessità, per le stazioni appaltanti di garantire lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, ritenuti essenziali;

VISTO l'art. 2 comma 2 lettera c) dello Statuto dell'INGV che stabilisce, tra le altre missioni, che l'INGV *"collabora stabilmente con il Dipartimento della Protezione Civile (DPC) all'attività di monitoraggio e sorveglianza della sismicità, del vulcanismo e dei maremoti nel territorio nazionale e nell'area mediterranea"*;

VALUTATA l'**indifferibilità** della procedura d'appalto in oggetto, stante la assoluta esigenza di dotare tutto il personale INGV delle mascherine e di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali..) conformi alle disposizioni normative delle autorità scientifiche e sanitarie con lo scopo di prevenire i RISCHI da contagio da nuovo coronavirus e garantire contestualmente la salubrità dell'ambiente di lavoro, come da indicazioni del Protocollo di Sicurezza Ingv Anticontagio Covid-19 del 22/04/2020;

VISTO il D.lgs. n. 218 del 2016 in materia di "Semplificazione delle attività degli Enti pubblici di Ricerca" ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e, in particolare, l'art. 10 co. 3 che recita testualmente: "Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 450, primo periodo, e 452, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano agli Enti per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca";

CONSIDERATA la Legge n. 159 del 2019 di conversione del decreto legge n. 126 del 2019 ed in particolare l'art. 4 in materia di "Semplificazione di acquisti funzionali alle attività di ricerca" il quale prevede che gli Enti Pubblici di Ricerca, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, non sono assoggettati all'obbligo di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip S.p.a.;

TENUTO CONTO che con comunicazione di cui alla mail del 16/04/2020, il Sig. Massimiliano Cerrone, Responsabile del Centro Servizi Gestione Patrimonio, rappresentava la necessità di acquistare, per il contenimento del rischio da contagio Covid 19, una fornitura di dispositivi di protezione individuale, le cui quantità risultavano elaborate in relazione alle linee guida emanate dal SPP dell'INGV e tenuto conto della consistenza e delle attività svolte dal Personale INGV;



VISTO l'art. 63, comma 2 lett. c) del d.lgs. n. 50/2016, che disciplina la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, nei casi in cui, nella misura strettamente necessaria, per ragioni di estrema urgenza, derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte non possono essere rispettati e le circostanze invocate a giustificazione non devono essere in alcun modo imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;

VISTO l'art. 54 del d.lgs. n. 50/2016 che disciplina gli accordi quadro;

VISTO l'Avviso pubblico indagine di mercato per l'individuazione di operatori economici manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. c) del d. lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'affidamento della fornitura di dispositivi di protezione individuale per l'emergenza "covid-19" - Protocollo Generale U - N.0004503 del **16/04/2020**;

CONSIDERATE le istanze regolarmente pervenute, entro la data di scadenza del predetto avviso (**24/04/2020**);

VISTA la propria nota di esame delle istanze pervenute con la quale si individuano gli operatori economici da invitare a procedura negoziata;

TENUTO CONTO che l'appalto, pertanto, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016, non può essere suddiviso in lotti per motivi tecnici e funzionali;

CONSIDERATA la necessità di procedere con urgenza all'acquisto di:

- **Fornitura di MASCHERINE FACCIALI (STANDARD UNI EN 14683)**

Tipo II

Efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) ≥ 98

Pressione differenziale (Pa/cm²): < 40

Pulizia microbica: (ufc/g) ≤ 30

- **Fornitura di MASCHERINE FACCIALI (STANDARD UNI EN 14683)**

Tipo IIR

Efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) ≥ 98

Pressione differenziale (Pa/cm²): < 60

Pressione di resistenza agli spruzzi: $\geq 16,0$

Pulizia microbica: (ufc/g) ≤ 30

- **Fornitura di GUANTO da esame, monouso polivalente non sterile in NITRILE.**

- **Fornitura di OCCHIALI protettivi con valvola**

Requisiti standard: EN 166:2001, EN 167:2001 EN 168: 2001

- **Fornitura di Mascherine respiratorie di tipo FFP2** realizzate in polipropilene, colore bianco, senza valvola, dotate di doppio elastico per una sicura adesione al volto.

Rispondenti allo standard europeo EN149

Perdita interna totale non superiore a 8%

Resistenza respiratoria $\leq 2,85\%$



- **Fornitura di GUANTI non sterili, non chirurgici, in LATTICE 1212**, ambidestri, latex-free, lunghezza non inferiore a 240 mm con tolleranza $\pm 10\%$, disponibili in varie misure.

RITENUTO di determinare quale importo massimo della procedura € 280.100,00 (IVA esclusa);

ACCERTATO altresì che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico;

VISTA la prenotazione dell'impegno n. 2687 nel bilancio 2020 sul capitolo 1.03.01.02.999.02 Ob. funz 9999.999;

DATO ATTO di procedere in via d'urgenza all'acquisto della fornitura di dispositivi di protezione individuale per tutte le sedi INGV onde assegnarli al personale quale dotazione prevenzionistica e di sicurezza idonea a prevenire il contagio nel luogo di lavoro e preservare lo stato di salute dei medesimi;

VISTO in particolare, l'art. 31 del Codice recante "Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni";

TENUTO CONTO del profilo del dott. Giovanni Torre, dipendente in servizio presso l'INGV, le cui competenze professionali risultano adeguate in relazione ai compiti di cui sopra;

RAVVISATA la necessità di provvedere;

D E C R E T A

Art. 1

(Premessa)

di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;

Art. 2

(Indizione della gara)

di indire una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. c) del d. lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'affidamento della fornitura di dispositivi di protezione individuale per l'emergenza "COVID-19", tramite la conclusione di un accordo quadro con tre operatori;

Art. 3

(Documentazione di gara)

di approvare gli allegati capitolati tecnici che fissano i requisiti e le modalità di esecuzione della fornitura, nonché le lettere di invito/disciplinare di gara che stabiliscono le modalità ed i requisiti che gli operatori economici devono possedere per partecipare alla presente procedura d'appalto;



Art. 4

(Criterio di selezione delle offerte)

di individuare quale criterio di selezione delle offerte quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.lgs. 50/2016;

Art. 5

(Base d'asta)

di porre a base d'asta la somma di € 280.100,00 (IVA esclusa);

Art. 6

(Rischi da interferenza)

di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;

Art. 7

(Responsabile Unico del Procedimento)

di nominare il dott. Giovanni Torre, dipendente presso l'INGV, Responsabile Unico del Procedimento in relazione alla procedura del presente decreto e di approvare tutta la documentazione predisposta per la procedura in oggetto, richiamata in premessa;

Art. 8

(Impegno di spesa)

che la spesa presunta pari ad € 341.722,00 IVA Inclusa graverà sul capitolo 1.03.01.02.999.02 Ob. funz 9999.999 impegno 2687:

Art. 9

(Amministrazione trasparente)

di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Roma, 30/04/2020

Il Direttore degli Affari Generali e Bilancio
(Dott. Giovanni TORRE)